

STATUTO dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale A.P.P.A.Onlus

ARTICOLO 1) – Denominazione

E' costituita l'associazione non lucrativa di utilità sociale "Aid Progress Pharmacist Agreement", in breve denominabile anche come "A.P.P.A.Onlus". L'associazione è rappresentata da un logo (emblema rappresentativo) eventualmente accompagnato da scritte. Il logo è allegato al presente statuto.

ARTICOLO 2) – Sede

L'associazione ha sede in Via Pietro Giuria n°9, 10125 Torino.

ARTICOLO 3) – Oggetto

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente:

finalità di cultura, ricerca, sviluppo e solidarietà sociale nel campo sanitario con particolare attenzione al settore del farmaco;

Le attività primarie dell'associazione sono:

- stimolare studi, ricerche di base ed applicate in tema di allestimento di medicinali nel laboratorio della farmacia;
- contribuire allo sviluppo ed alla standardizzazione delle procedure operative relative alla gestione del laboratorio della farmacia;
- Nel dettaglio l'obiettivo principale dell'associazione è realizzare laboratori galenici in Paesi in via di sviluppo, attraverso la messa a punto delle singole preparazioni standardizzando le procedure operative relative alla gestione del laboratorio galenico. Tali "ricerche di base" pertanto sono mirate all'ottimizzazione della stabilità della forma farmaceutica e non dell'efficacia terapeutica, di per sé già nota.
- promuovere le conoscenze nel campo della legislazione farmaceutica; ossia tutto ciò che "deve" essere rispettato affinché l'efficacia di un medicinale non sia inficiata dallo scorretto operare del farmacista.
- progettare e realizzare laboratori galenici presso strutture sanitarie, ospedaliere, ospedaliero-simili, dispensari in Paesi del mondo in via di sviluppo; principale è la volontà di insegnare un mestiere e, anche se in piccola parte, rendere autonomi i locali nell'affrontare alcune patologie comuni allestendo medicinali con una spesa contenuta a fronte di una qualità elevata.

L'associazione comunque esercita le altre funzioni che l'Assemblea le attribuisce con propria deliberazione.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale, l'associazione si propone di favorire e facilitare, attraverso iniziative scientifiche, culturali e professionali lo sviluppo di forme di collaborazione interdisciplinare, la partecipazione a gruppi di studio per specifici settori di ricerca e la promozione e lo svolgimento di specifici protocolli di studio.

L'associazione può inoltre promuovere borse di studio per ricerche applicate e di base, pubblicare materiale informativo e testi di consultazione per gli operatori sanitari, sottoporre ai fini della pubblicazione articoli a riviste nazionali ed internazionali, stabilire e mantenere contatti scientifici con altre associazioni scientifiche nazionali ed internazionali, promuovere l'aggiornamento scientifico nel settore e la partecipazione a convegni scientifici.

ARTICOLO 4) – Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per lo svolgimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti iniziali effettuati dai fondatori originari, versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono alle iniziative dell'associazione;
- versamenti effettuati da terzi;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento dell'attività;
- quote di iscrizione;
- quote annuali.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'iscrizione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione e la quota annuale di contribuzione all'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 5) – Soci

Possono entrare a far parte dell'associazione in qualità di soci tutti i cultori della materia che siano interessati alle finalità da questa perseguite.

L'ammissione di ogni socio viene chiesta attraverso motivata domanda indirizzata al Consiglio Direttivo che può accettarla o respingerla a suo insindacabile giudizio.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo in ogni caso il diritto di recesso.

Con l'adesione all'associazione il socio assume il diritto di voto.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per mancato versamento delle quote sociali e per l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per motivi gravi.

Accanto ai soci esistono i sostenitori, cioè persone fisiche o giuridiche che contribuiscono in modo consistente alla vita dell'associazione senza esservi iscritti.

ARTICOLO 6) – Organi della associazione

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo condizionata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato.

Le cariche associative sono gratuite.

ARTICOLO 7) – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, per rieleggerlo.

I suoi compiti sono:

- approvare i bilanci consuntivo e preventivi entro il 30 aprile.
- provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo, sulla base delle candidature ricevute e mediante elezioni, ed attribuirne le cariche di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere-Segretario;
- provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori;

- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare su qualsiasi argomento che interessi l'attività e gli scopi dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare; essa può essere spedita anche a mezzo fax o posta elettronica a tutti i soci al recapito depositato all'associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea ad ogni effetto da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.

ARTICOLO 8) – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere - Segretario.

La firma e la legale rappresentanza spettano al Presidente od in sua assenza al Vicepresidente.

I Consiglieri devono essere soci dell'associazione, durano in carica per tre anni o per periodo diverso stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

In caso di decadenza o di dimissioni di un proprio membro il Consiglio Direttivo stesso provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- amministrare ed organizzare l'attività dell'associazione;
- compiere gli atti necessari alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limite alcuno, se non quelli che lo statuto attribuisce ad altri Organi;
- decidere se ammettere all'associazione nuovi soci in seguito a valutazione della domanda;
- predisporre entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio è convocato, anche telefonicamente, dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 9) – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di due membri nominati dall'Assemblea tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo o tra i non soci.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri e danno pareri sui bilanci.

ARTICOLO 10) – Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ARTICOLO 11) – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge o per statuto, siano associazioni con simili attività non lucrative.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 12) – Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 13) – Controversie

Qualsiasi controversia inerente o conseguente al presente atto e successive modificazioni ed ai rapporti che ne derivano, sarà deferita al giudizio di un arbitro amichevole compositore, scelto di comune accordo, il quale deciderà la controversia senza formalità di procedura ex aequo et bono ed inappellabilmente.

In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro, lo stesso verrà designato dal Presidente dei Dottori Commercialisti di Torino.

ARTICOLO 14) – Legge applicabile

Per disciplinare quanto non previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.